DECRETO CURA ITALIA

Art. 45 cura italia

Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Versione in vigore dal 17 marzo 2020, non più in vigore dal 19 maggio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Cura Italia
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Titolo	II — Misure a sostegno del lavoro
Capo	II — Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-cura-italia/art-45-disposizioni-in-materia-di-personale-addetto-ai-lavori-necessari-al/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it